

STATUTO

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

- Art. 1) E' costituita l'associazione a carattere regionale con denominazione R.P. LIGURIA - Onlus (Associazione per la Retinite Pigmentosa ed altre malattie della retina).
- Art. 2) L'Associazione ha sede sociale in Genova Via Macaggi 2R con facoltà da parte del consiglio Direttivo di trasferirla in ogni tempo in altro luogo, nell'ambito del Comune di Genova.
- Art. 3) L'Associazione non ha carattere politico, né alcuna finalità di lucro mossi da un sincero e rigoroso spirito di fraterna solidarietà.
Nel contesto di quanto su esposto sia le cariche sociali, che le prestazioni fornite dai soci, saranno a titolo gratuito.

E' COSTITUITA ALLO SCOPO DI:

- a) Promuovere e sviluppare ad ogni livello, con le iniziative più idonee, gli studi tendenti al progresso della conoscenza della retinite pigmentosa ed altre malattie della retina in campo clinico, in campo genetico ed in campo riabilitativo.
Altresì per tali patologie ad ogni livello promuovere, favorire, sostenere e/o organizzare: attività di prevenzione, di assistenza, di sostegno, di integrazione sociale e di formazione sia dirette che indirette.
- b) Fornire una corretta ed adeguata informazione ai malati ed alle loro famiglie su quello che attenga alla loro particolare situazione, sia dal punto di vista medico che assistenziale.
- c) Sensibilizzare l'opinione pubblica e curare i rapporti con le autorità politiche e sanitarie al fine di ottenere una tutela assistenziale il più possibile adeguata.
- d) Far conoscere tra di loro i malati di retinite pigmentosa, e delle altre malattie di cui si occupa l'associazione; fungere da punto d'incontro e di scambio di esperienze.
- e) Aderire ad altre Associazioni e/o Organismi nazionali ed internazionali che abbiano finalità identiche e similari, curandone i rapporti ed i contatti.

- Art. 4) L'Associazione è costituita per un tempo indeterminato.

PATRIMONIO

Art. 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dalle quote d'iscrizione e dalle successive quote annuali associative versate dagli associati.
- b) Dai beni mobili ed immobili che diverranno eventualmente di proprietà dell'Associazione.
- c) Da eventuali erogazioni donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi.
- d) Da proventi di iniziative, attività e prestazioni volontarie degli associati in collaborazione eventuale con strutture pubbliche e private.
- e) Dal ricavato di sottoscrizioni e raccolta di fondi da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari.
- f) Da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio Direttivo intenderà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

ASSOCIATI

Art. 6) L'Associazione è formata dai soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Sono soci ordinari le persone e gli enti che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.

Sono soci sostenitori persone o enti che contribuiscono in modo rilevante in denaro o attrezzature al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il riconoscimento di tali qualifiche si ottiene mediante iscrizione all'albo dell'Associazione.

Sono soci onorari gli scienziati che abbiano comunque reso contributi scientifici particolarmente significativi nell'ambito delle scienze umane e chiunque abbia acquisito benemerenze in campo sociale con attività utili per l'Associazione.

La qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) L'ammissione a socio ordinario e sostenitore è vincolata al versamento della quota di ammissione nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed inizialmente in sede di costituzione. Il mancato pagamento nelle annualità successive comporterà l'automatica decadenza del socio.

Art. 8) La qualifica di socio si perde:

- a) Per dimissione motivata da presentare per iscritto.
- b) A seguito di delibera motivata del Consiglio.

Art.9) I soci dovranno concorrere alle spese dell'Associazione mediante il versamento di una quota di iscrizione e delle successive quote annuali associative stabilite dal Consiglio Direttivo. Tale quota di norma dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10) Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) Il Vice - Presidente.
- e) Il Tesoriere.
- f) Il Collegio dei Sindaci (se nominato vedi art. 19).

ASSEMBLEA

Art.11) I soci ordinari e sostenitori costituiscono l'assemblea.

Ogni associato non può rappresentare più di cinque associati, siano persone od enti mediante delega scritta; la delega può essere rilasciata ad un solo associato. L'Assemblea deve essere convocata ordinariamente una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio:

- a) Per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e comunicazione dell'attività decorsa.
- b) Per la discussione e l'approvazione di massima del bilancio o rendiconto preventivo e dell'attività da svolgersi nell'anno successivo.
- c) Per le nomine alle scadenze determinate, del Consiglio Direttivo e altri organi dell'Associazione.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere convocata straordinariamente quando il Consiglio Direttivo ne ravvisasse la necessità o qualora essa fosse richiesta, su determinati argomenti, dalla maggioranza degli associati.

Art.12) L'assemblea sarà convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo designato dal Consiglio Direttivo con semplice avviso indicante l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della convocazione.

Art.13) Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria dovrà essere presente o rappresentata mediante delega, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta dei soci.

Qualora non si raggiungesse la maggioranza prescritta la seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni stesse dovranno essere approvate a maggioranza dei votanti. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, occorrerà, tanto in prima che in seconda convocazione, invece, il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.14) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a nove, che saranno eletti dall'assemblea, dureranno in carica due anni e saranno rieleggibili.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, deve essere presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri decisionali, sia per gli affari di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di nominare Procuratori ad Negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o altro Consigliere i poteri che riterrà di volta in volta più opportuni.

Art.15) Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri con voto di maggioranza semplice:

- a) Un Presidente, il quale rappresenterà l'ente a tutti gli effetti.
- b) Un Vice Presidente.
- c) Un Tesoriere.

Art.16) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente, di norma, ogni tre mesi e/o tutte le volte che lo stesso o la maggioranza dei consiglieri ne ravvisino la necessità.

Art.17) E' di competenza del Consiglio Direttivo la determinazione dei programmi e l'adozione dei provvedimenti necessari od utili per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell'Associazione e per l'attuazione degli scopi sociali.

Art.18) Spetterà al Consiglio Direttivo l'impegno di stendere ed eventualmente aggiornare il Regolamento degli articoli del presente Statuto.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art.19) Per il controllo della gestione economica, su richiesta dell'assemblea può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Collegi dei Sindaci, costituito da tre membri.

I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo

COMITATO SCIENTIFICO

Art.20) Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica un periodo variabile sino a quando la sua composizione non viene variata da una delibera successiva del Consiglio.

Il Comitato Scientifico ha il compito di dare assistenza o consulenza su questioni di tipo scientifico al Consiglio Direttivo, di coordinare il lavoro di ricerca, di fornire informazioni scientifiche su ciò che avviene nel mondo circa le materie interessate, di valutare eventuali terapie, ecc.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 21) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà il 31 dicembre 1996.

SCIOGLIMENTO

Art.22) Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato in qualsiasi momento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Il patrimonio andrà devoluto ad altra associazione avente scopi analoghi.

NORME TRANSITORIE

Art.23) Il funzionamento dell'Associazione è retto per quanto non previsto dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti sulle Associazioni di volontariato.